



COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO

Provincia di Benevento

Viale Roma, n. 12 – 82022 Castelfranco in Miscano (BN)

Tel: 0824/960066 – Fax: 0824/960297

P.Iva: 00437840622- Codice Fiscale: 82002270625

Sito internet istituzionale: www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it

E-mail: info@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it

Posta elettronica certificata: protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/07/2021)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III - TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI **ART. 23. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

- Art. 23. Esclusione dal tributo
- Art. 24. Esenzione dal tributo
- Art. 25. Riduzioni tariffarie
- Art. 26. Mancato o irregolare svolgimento del servizio
- Art. 26. Bis Utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico
- Art. 27. Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 31. Poteri del Comune
- Art. 32. Accertamento
- Art. 33. Sanzioni
- Art. 34. Riscossione
- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Rimborsi
- Art. 37. Compensazioni ed Accolli
- Art. 38. Riscossione Coattiva
- Art. 39. Somme di modesto ammontare
- Art. 40. Contenzioso

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 42. Clausola di adeguamento
- Art. 43. Disposizioni transitorie

ALLEGATI

- all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- all. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale salvo quanto stabilito dal successivo art. 24/bis.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e fermo restando quanto previsto dalle lettere *b-quinques* e *b-sexies* del medesimo articolo:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- quinques;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) della parte quarta del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, *fino alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020*, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 50% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato

naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del Decreto legislativo, 03/04/2006 n° 152 i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Art.5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti autoscoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	% DI RIDUZIONE DELLA QUOTA FISSA E VARIABILE
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	30
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie, autolavaggio	30
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie, laboratori fotografici ed analoghi	30
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici, di analisi e di altre specialità	20
Attività di Barbiere, estetista, Parrucchiere	20
Attività di Caseificio	50
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80
Industrie	40

Per altra attività non prevista nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

Per le attività di agriturismo si applicano, previa istanza, le seguenti riduzioni della tariffa di riferimento per la parte quota variabile: a. agriturismo con alloggi e ristorazione riduzione tariffa quota variabile 20% categoria "Alberghi con ristorante"; b. agriturismo con alloggi senza ristorazione riduzione tariffa quota variabile 20% categoria "Alberghi senza ristorante";

c. agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione riduzione tariffa quota variabile 20% categoria "Ristoranti".

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n° 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.
5. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n° 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Di norma è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 40% e il 90%, del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata).

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf - badanti e comunque conviventi che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, caserme per un periodo non inferiore all'anno, o non inferiore a sei mesi per gli studenti universitari, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (contratto di locazione e dichiarazione TARI presentata in altro comune per gli studenti universitari).
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti una sola unità;
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Costituiscono utenze domestiche quelle destinate a bed & breakfast, case vacanze e simili strutture che vanno collocate nella categoria delle utenze domestiche con tariffa di n. 2 componenti.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1 o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Non si computa tra gli occupanti dell'utenza domestica, il soggetto al quale è stato riconosciuto lo stato di handicap grave, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 c. 3 legge 104/92 a condizione che siano seguite le procedure di cui al seguente Art. 26 comma 2 e nei limiti previsti dal comma 4 del medesimo articolo (così modificato con deliberazione di C.C. n 25 del 27.06.2016).

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni del tributo annuale.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 23 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.
2. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo: a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; b) soffitte e/o sottotetti, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,80, nel quale non sia possibile la permanenza; c) balconi (anche con verande chiuse) e terrazze scoperti; d) cortile e simile. e) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.
4. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo: a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate, vuote e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica); b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 24 – Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo: a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto; b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.
2. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per l'organo competente di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la

ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 25 – Riduzioni tariffarie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI è ridotta, a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda, nel modo seguente:

a) di un terzo per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) di un terzo nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui al precedente punto risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

c) di un terzo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti ivi situati sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 100 mt. 3. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Art. 26 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente / contribuente al Comune attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del soggetto gestore del servizio di igiene urbana o dell'Autorità di ATO, ove esistente, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.

2. Il responsabile del Settore Tecnico deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dall'utente/contribuente al responsabile del soggetto gestore del servizio di igiene urbana o al responsabile del servizio gestione rifiuti dell'ATO, ove esistente, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Comune entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.

3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie nel caso in cui l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi e sia stata esclusivamente temporanea.

4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per la quale il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

Art. 26. Bis Utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata

dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti secondo le modalità del precedente articolo.

2. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La documentazione da produrre, per ciascun anno entro il 28 febbraio, ai fini dell'attestazione dell'avvio al recupero da produrre nei termini indicati al successivo comma 4 con apposito modello predisposto dall'ufficio tributi, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione è la medesima dell'art 24 comma 6 in particolare:

- Copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione;
- Copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- Copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- Copia del MUD o il totale certificato derivante dal registro di carico e scarico (nel caso in cui l'azienda non sia obbligata alla redazione del MUD).
- Attestato della ditta / società autorizzata che ha effettuato il recupero/trasformazione con la specifica delle quantità di rifiuto lavorato e trasformato proveniente dall'unità locale sita sul territorio Comunale.

3. Per quelle aziende che hanno più unità locali dislocate sul territorio nazionale è obbligatorio un attestato di recupero con la distinzione delle quantità di rifiuto prodotto e trasformato e contestualmente la suddivisione degli stessi per aree geografiche e, nello specifico, dell'unità locale di cui si chiede l'agevolazione.

Art. 27. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico;

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

3. Le riduzioni sono applicate di norma a conguaglio, anche tramite la compensazione delle somme che eventualmente fossero già state versate;

4. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato, a pena di decadenza, a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge;

5. Nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano Finanziario TARI e relative Tariffe viene stabilita l'attivazione delle riduzioni e delle esenzioni con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso.

6. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si prevede l'applicazione di non più di una di esse, individuata in quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro in termine di sessanta giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati

anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, oppure può essere inoltrata allo stesso:

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)

b) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), fa fede la data di invio.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal

regolamentodi cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a Euro 500.
5. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate quadrimestrali, scadenti di norma nei mesi di luglio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 luglio di ciascun anno.

2. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante, modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (mod.F24) o attraverso le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. Il sollecito di pagamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. Su richiesta del contribuente, accertate le effettive condizioni economiche della famiglia dello stesso, con l'acquisizione dell'attestazione ISEE in corso di validità, le somme dovute a titolo di TARI, possono essere corrisposte in rate mensili il cui numero complessivo non può essere, in ogni caso, superiore ad otto. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno n. 2 rate, l'importo delle singole rate non può essere inferiore ad Euro 50,00.

5. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente biennio:

- a) Essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
- b) Ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune;
- c) Si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune.

Art. 35. Interessi

- 1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza completa.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37. Compensazioni ed Accollo

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato con il debito maturato sul tributo TARI (o da esso sostituiti). Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, dalla quale risultano:
 - a) le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo anno;
 - b) la compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina del tributo.

2. In relazione al disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

Art. 38 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva potrà essere svolta:

- direttamente dal comune;
- attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio;
- mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

2. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri ed alle procedure previste dalle disposizioni vigenti, oltre che in base alle disposizioni di cui alla legge n° 160 del 2019 per quanto attiene agli accertamenti esecutivi.

Art. 39. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta annuale. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da recidiva nella violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, per importi singolarmente superiori a 12 euro.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 40. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, ove adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

Art. 42. Clausola di adeguamento

1. La presente parte del regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale ecomunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43. Disposizioni transitorie

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe, manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.)
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- accessori per l'informatica

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici;
12. Banche e istituti di credito , studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club